FIDUCIARIA SAN BABILA S.P.A.
SOCIETÀ FIDUCIARIA E DI REVISIONE

Milano - Piazza del Duomo, 16
C.F. e Registro Imprese MI 04096040375
P.IVA 11179860157
Cap. Soc.: Euro 500.000,00 i.v.
R.E.A. CCIAA di Milano n° 1439999

Milano _____
Rif. Vs _____ __/__/____
Ns. Rif. _____

Abbiamo ricevuto la Vostra che, in segno di accettazione, qui di seguito integralmente trascriviamo:
I.. sottoscritt….:
……nato a …… il …… e residente in …… via ……., codice fiscale ……, (d'ora in avanti indicat.. come FIDUCIANTE) con la presente conferisc.. alla Vostra Società (d'ora in avanti indicata come FIDUCIARIA) l'incarico di assumere a proprio nome e per mio/nostro conto ed a mie/nostre esclusive spese, avuto riguardo all'attività da Essa esplicata a norma della L. 23 Novembre 1939 n. 1966, e successive integrazioni, l'amministrazione fiduciaria delle attività mobiliari (d'ora in avanti indicate come VALORI) qui di seguito elencate, secondo le specifiche istruzioni che vi saranno impartite, fino all'eventuale scadenza o revoca e nel rispetto delle clausole generali a tergo riportate. (*)
VALORI OGGETTO DELL'INCARICO:
…….

COMMISSIONE FIDUCIARIA:
SARÀ APPLICATA IN BASE AI TARIFFARI PROPORZIONALMENTE ALLA MASSA FIDUCIATA (IMPORTO MINIMO EURO 1.200,00 + IVA)
BANCA DEPOSITARIA:

I suddetti VALORI, che se nominativi potranno essere intestati fiduciariamente alla Vostra Società, e dalla stessa amministrati per effetto della presente lettera di incarico, sono di esclusiva proprietà del FIDUCIANTE salvo diversa misura e diritti precisati con dichiarazione a parte in sede di descrizione dei VALORI stessi. Alla loro individuazione - anche ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1378 C.C. rispetto ai beni di chiunque altro - si provvede mediante distinta, ovvero mediante altre idonee modalità di individuazione in relazione alle clausole generali. Oltre al rimborso di ogni genere e spesa (postali, telefoniche, bolli e tasse, trasferte, commissioni bancarie, onorari per la consulenza e l'assistenza di professionisti ed altri esperti come previsto nelle condizioni generali), il FIDUCIANTE riconoscerà i corrispettivi dettagliatamente specificati, unitamente ai relativi criteri di applicazione, nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente incarico.
Il parametro per la valorizzazione delle attività mobiliari adottato per la commisurazione dei corrispettivi sarà il valore nominale ovvero, se maggiore, il prezzo rilevato in occasione delle operazioni effettuate tramite la FIDUCIARIA od altro valore eventualmente indicato dal FIDUCIANTE ai soli fini del presente rapporto.
Le clausole e le condizioni generali del presente incarico si applicano alle attività mobiliari amministrate inizialmente ed a quelle derivanti dalle operazioni di investimento o disinvestimento poste in essere sulla base di specifici incarichi successivi, nonchè ai diritti, ai proventi ed ai frutti comunque maturati o riferibili alle attività mobiliari oggetto dell'incarico. Qualora il FIDUCIANTE non abbia provveduto al pagamento dei corrispettivi, e delle spese e dei rimborsi addebitati entro 60 giorni dalla relativa richiesta, gli importi dovuti potranno essere maggiorati di interessi di mora, nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di ….. punti a decorrere dalla data indicata nella richiesta. Detti interessi saranno dovuti senza bisogno di formale costituzione in mora del FIDUCIANTE.
Nell'ipotesi in cui la FIDUCIARIA dovesse essere contemporaneamente creditrice e debitrice, a qualsiasi titolo e anche per rapporti diversi, si procederà in ogni caso alla compensazione tra le rispettive posizioni di debito e credito.

Firmato sull'originale

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. il FIDUCIANTE dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni tutte di cui alle clausole generali a tergo riportate e dichiara di approvarle integralmente.
In particolare il FIDUCIANTE approva specificatamente le clausole che prevedono:
- l'approvazione dell'operato della FIDUCIARIA in assenza di istruzioni tempestive (clausola 2, lett. d);
- l'esonero della FIDUCIARIA da responsabilità per il voto "divergente" (clausola 2, lett. d) e per l'eventuale mancato esperimento di azioni giudiziarie (clausola 4);
- la facoltà di revoca e la facoltà di impartire istruzioni circa il trasferimento VALORI, attribuita a ciascun FIDUCIANTE tra più FIDUCIANTI (clausola 7);
- la facoltà di rinuncia all'incarico da parte della FIDUCIARIA (clausola 9);
- l'esonero da responsabilità per la FIDUCIARIA nella ipotesi di cui alla clausola 11;
- la manleva a favore della FIDUCIARIA di cui alla clausola 12;
- l'elezione di domicilio (clausola 15);
- criteri per il computo dei termini (clausola 16).

Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 il FIDUCIANTE prende atto che i dati personali riportati nel presente contratto e che saranno in futuro forniti alla FIDUCIARIA ad integrazione e/o modifica degli stessi, nonchè ogni altro dato raccolto dalla FIDUCIARIA riconducibile al rapporto di cui al presente incarico, saranno soggetti a trattamento da parte della FIDUCIARIA per finalità contrattuali - e quindi anche in relazione all'esecuzione di incarichi specifici di volta in volta impartiti per iscritto dal FIDUCIANTE ed in adempimento ad obblighi di legge, di regolamento e di normativa comunitaria. Il FIDUCIANTE prende altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati sarà dalla FIDUCIARIA effettuata in adempimento ad obblighi di legge, di regolamento e di normativa comunitaria.

Firmato sull'originale

Vorrete confermare il Vostro accordo su quanto sopra, inviando copia della presente da Voi firmata per accettazione; vorrete altresì confermare la conformità delle clausole generali di contratto a tergo riportate alle clausole contenute nello schema di incarico fiduciario trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico quale organo di vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione.

FIDUCIARIA SAN BABILA S.P.A
Società Fiduciaria e di Revisione

(1) DATI ANAGRAFICI COMPLETI:

cognome, nome o rag. sociale		residente valutario	cognome, nome o rag. sociale		residente valutario
luogo di nascita	prov.	data di nascita	luogo di nascita	prov.	data di nascita
residenza o sede sociale		Località - prov. – cap	residenza o sede sociale		località - prov. - cap
nazionalità	codice fiscale	Telefono	nazionalità	codice fiscale	telefono
corrispondenza presso			corrispondenza presso		

(*) Norme uniformi predisposte a cura della ASSOFIDUCIARIA.

FIDUCIARIA SAN BABILA S.P.A.
Società Fiduciaria e di Revisione

C L A U S O L E G E N E R A L I

Conformi a quelle contenute nello schema di incarico fiduciario trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico

1. La FIDUCIARIA depositerà i VALORI affidati alla sua amministrazione presso le Banche, indicate nel frontespizio, di gradimento della FIDUCIARIA salvo specifiche istruzioni del FIDUCIANTE, in apposito conto di amministrazione fiduciaria, con espressa facoltà di sub deposito, presso Monte Titoli S.p.A. o altri enti di deposito accentrato. La FIDUCIARIA provvederà, ove necessario e per i tempi strettamente necessari per le esigenze operative, a tenere depositati i VALORI ad essa affidati presso i propri uffici, le casse sociali delle società emittenti e/o presso altri soggetti, in conformità ad espresse disposizioni del FIDUCIANTE in tal senso e fino a revoca delle stesse.
2. La FIDUCIARIA nell'esecuzione dell'incarico compirà per conto del FIDUCIANTE tutti gli atti di amministrazione dei valori affidati. La FIDUCIARIA potrà compiere tutti gli atti necessari e strumentali all'esecuzione dell'incarico e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, provvederà:
a. ad incassare dividendi, utili, interessi, premi, rimborsi di capitali ed ogni altro provento spettante ai VALORI come sopra affidati in amministrazione fiduciaria, salvo diverse istruzioni scritte del FIDUCIANTE. Quest'ultimo dovrà specificare - nel caso di possibilità alternative - il regime fiscale da richiedere; in particolare, in caso di utili societari relativi a partecipazioni non qualificate, in mancanza di istruzioni specifiche gli stessi saranno assoggettati alla applicazione della ritenuta a titolo di imposta di cui all'art. 27 del DPR n. 600/73;
b. ad assumere in amministrazione i VALORI provenienti da operazioni a titolo gratuito esenti da ogni onere;
c. ad assumere in amministrazione i VALORI derivanti da operazioni a pagamento ovvero a titolo gratuito non esenti da oneri a condizione che il FIDUCIANTE abbia dato conformi istruzioni alla FIDUCIARIA in ordine all'esercizio dei diritti non oltre il 10° giorno anteriore alla chiusura delle operazioni ed a condizione che abbia provveduto a fornire alla FIDUCIARIA stessa - contestualmente alle istruzioni - i fondi necessari all'esercizio dei diritti medesimi; qualora per qualsiasi ragione, non pervenissero in tempo utile alla FIDUCIARIA le istruzioni di cui sopra, ovvero non fossero ad essa accreditati i necessari fondi per l'esercizio dei diritti, resta salva la facoltà della FIDUCIARIA di esitare sul mercato al meglio i diritti stessi per conto e nell'interesse del FIDUCIANTE;
d. ad esercitare il diritto di voto relativo ai VALORI affidati in amministrazione fiduciaria, previe istruzioni del FIDUCIANTE o della persona da lui designata, che dovranno pervenire per iscritto non oltre il 5° giorno anteriore alla data fissata per l'Assemblea, purchè alla FIDUCIARIA siano già pervenute istruzioni del FIDUCIANTE per il deposito dei titoli almeno il 10° giorno anteriore. In assenza di tempestive specifiche istruzioni la FIDUCIARIA, nell'interesse del FIDUCIANTE ed allo scopo di consentirgli - nel limite del possibile - l'esercizio dei suoi diritti, è autorizzata, a proprio insindacabile giudizio, a depositare i VALORI per l'Assemblea ed è, comunque, obbligata ad astenersi dal partecipare all'Assemblea stessa. Nel caso siano pervenute nello stesso termine istruzioni divergenti da parte di titolari di altri rapporti fiduciari aventi per oggetto valori della stessa specie la FIDUCIARIA è manlevata da ogni responsabilità in ordine sia all'esercizio divergente dei diritti di voto sia in ordine alla mancata ammissione all'esercizio del voto stesso.
3. Nel corso dello svolgimento dell'incarico il FIDUCIANTE non può autonomamente compiere in nome della FIDUCIARIA atti di ordinaria o straordinaria amministrazione su VALORI alla stessa affidati in amministrazione o provvedere a regolare direttamente operazioni in nome della FIDUCIARIA effettuando o ricevendo pagamenti. Qualora il FIDUCIANTE intenda trasferire a terzi i VALORI affidati in amministrazione fiduciaria, la FIDUCIARIA provvederà, dietro semplice richiesta scritta alla esecuzione delle formalità di trasferimento a favore del terzo, previo rimborso delle spese e commissioni spettanti, fatte comunque salve le facoltà previste ai successivi punti 5, 9 e 14. Eventuali commissioni a favore della FIDUCIARIA per il suo intervento nell'operazione dovranno essere preventivamente convenute per iscritto tra il FIDUCIANTE e la FIDUCIARIA. Nella richiesta di trasferimento il FIDUCIANTE dovrà indicare l'eventuale prezzo e le modalità di cessione. Qualora il trasferimento sia limitato a parte dei suddetti VALORI o comporti il sorgere di un credito, resta inteso, salvo contrarie disposizioni scritte, che il presente incarico manterrà la sua piena efficacia relativamente ai VALORI restanti, intendendosi esclusa, da parte sia del FIDUCIANTE sia della FIDUCIARIA, qualsiasi novazione. E' fatto divieto alla FIDUCIARIA di cedere il contratto a terzi.
4. Eventuali azioni giudiziarie o l'attivazione di procedure arbitrali nei confronti di terzi connesse ai VALORI in amministrazione fiduciaria dovranno formare oggetto di specifici accordi scritti tra FIDUCIANTE e FIDUCIARIA.
5. La FIDUCIARIA non potrà eseguire le istruzioni ove i mezzi necessari per lo svolgimento dell'incarico non Le siano stati messi tempestivamente a disposizione essendo tassativo l'obbligo del FIDUCIANTE anticipare i mezzi occorrenti alla FIDUCIARIA per lo svolgimento dell'incarico ovvero prestare garanzie ritenute idonee. La FIDUCIARIA comunque si riserva la facoltà di non accettare le istruzioni o di sospenderne la esecuzione, dandone, in tale ipotesi, pronta comunicazione al FIDUCIANTE qualora esse, secondo il suo apprezzamento, appaiano contrarie a norma di legge, regolamentari, pregiudizievoli dalla sua onorabilità e professionalità, non conformi alla sua operatività o comunque, lesive dei suoi diritti soggettivi.
6. Qualora il FIDUCIANTE, nel corso dello svolgimento dell'incarico, abbia compiuto in nome della FIDUCIARIA atti di ordinaria o straordinaria amministrazione sui VALORI affidati in amministrazione stessa o abbia provveduto a regolare direttamente operazioni in nome della FIDUCIARIA effettuando o ricevendo pagamenti, la FIDUCIARIA stessa ha facoltà di recedere per giusta causa dal contratto, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 9, senza obbligo di preavviso, mediante raccomandata A.R. con effetto dal ricevimento della comunicazione da parte del cliente. Indipendentemente dall'esercizio della facoltà di recesso da parte della FIDUCIARIA, per tutti gli atti di cui al comma precedente compiuti dal FIDUCIANTE spetteranno alla FIDUCIARIA gli stessi corrispettivi che la stessa avrebbe ricevuto nel caso gli atti medesimi fossero stati posti in essere dalla FIDUCIARIA stessa su istruzioni del FIDUCIANTE secondo la corretta esecuzione del rapporto.
7. In caso di più FIDUCIANTI, l'incarico si intende conferito, ad ogni effetto e salvo diversa pattuizione, con firma disgiunta di ognuno di essi. Ciascuno dei FIDUCIANTI ha diritto di chiedere l'adempimento per intero delle obbligazioni nascenti dal rapporto fiduciario e l'adempimento conseguito da uno di essi libera la FIDUCIARIA verso tutti i FIDUCIANTI. Pertanto, ogni disposizione per l'amministrazione, sia ordinaria sia straordinaria, di revoca dell'incarico e di trasferimento totale o parziale dei valori, potrà essere impartita con firma singola da ognuno dei FIDUCIANTI. Qualora prima dell'esecuzione pervengano disposizioni divergenti, la FIDUCIARIA limiterà la sua attività alla semplice amministrazione ordinaria dei VALORI, fino a che non Le vengano comunicate istruzioni scritte d'accordo tra tutti i FIDUCIANTI. Gli obblighi nei confronti della FIDUCIARIA sono assunti dai FIDUCIANTI in via solidale.
8. Salvo diverse disposizioni del FIDUCIANTE, la FIDUCIARIA provvederà ad accreditare le somme ricevute dal FIDUCIANTE e non immediatamente utilizzate e le somme provenienti da eventuali vendite di titoli e diritti di opzione e di assegnazione, dall'incasso di eventuali utili ed in genere ogni altra somma derivante dall'amministrazione fiduciaria e non immediatamente ritirata, su conti fiduciari aperti presso Aziende di Credito (conti che non potranno essere in alcun modo utilizzati per la gestione propria della FIDUCIARIA). Qualora nel termine di 5 giorni non avvenga l'impiego o il ritiro delle somme come sopra depositate la FIDUCIARIA provvederà ad accreditare le predette somme su apposito conto fiduciario aperto esclusivamente in relazione al presente incarico. La FIDUCIARIA, provvederà in tal caso a riconoscere al FIDUCIANTE le somme versate sul predetto conto fiduciario ed i relativi interessi, al netto delle ritenute di legge secondo le istruzioni impartite dal FIDUCIANTE stesso. Per tali conti fiduciari la FIDUCIARIA avrà cura di convenire con le Banche depositarie l'esclusione della compensazione di cui all'Art. 1853 C.C. tra i saldi di ciascuno dei conti rubricati come fiduciari ed i saldi di ogni altro conto intrattenuto dalla FIDUCIARIA con la Banca. La Fiduciaria con cadenza almeno annuale, invierà al FIDUCIANTE la situazione della consistenza analitica dei valori in amministrazione, nonchè le variazioni intervenute nel periodo di riferimento in correlazione alle istruzioni eseguite o per altra causa.
9. Sia il FIDUCIANTE, sia la FIDUCIARIA potranno rispettivamente recedere dal presente incarico con un preavviso di 15 giorni da comunicare per iscritto mediante raccomandata A.R. con effetto dal ricevimento della comunicazione medesima. La FIDUCIARIA provvederà in tal caso a restituire i VALORI al FIDUCIANTE dando luogo, a spese di quest'ultimo, alle necessarie formalità di legge, non appena esaurite le eventuali operazioni in corso. Ove il FIDUCIANTE non abbia a ritirare immediatamente i valori la FIDUCIARIA ne resterà semplice depositaria, senza alcun obbligo di amministrazione fino al loro ritiro. La FIDUCIARIA potrà comunque ritenere i VALORI fino ad integrale soddisfazione di tutte le ragioni,. comunque derivanti dal presente incarico come semplice depositaria senza alcun obbligo di amministrazione fino all'integrale soddisfacimento. Il FIDUCIANTE potrà altresì revocare o modificare in ogni momento con comunicazione da inviare per iscritto alla FIDUCIARIA i singoli poteri alla stessa conferiti per l'esecuzione dell'incarico.
10. Nel caso di recesso di una delle parti o nel caso di risoluzione o, comunque, di cessazione degli effetti del presente incarico, il FIDUCIANTE è obbligato a porre in essere tutti gli atti idonei a garantire il ritrasferimento in capo a se medesimo o ad altro soggetto, che dallo stesso venga indicato, dei VALORI affidati.
11. La responsabilità della FIDUCIARIA è regolamentata dagli Art. 1218, 1710 e 1717 C.C.. La FIDUCIARIA, nell'esecuzione dell'incarico è autorizzata in via generale, a termine dell'Art. 1717, 2° comma C.C. e con gli effetti ivi previsti, a sostituire a se altri per il compimento di atti ai quali non sia direttamente abilitata. Fuori da quest'ultima ipotesi e da quella in cui la sostituzione per il compimento di uno specifico atto e degli atti connessi sia stato espressamente autorizzato dal FIDUCIANTE, la FIDUCIARIA risponde all'operato del suo sostituto, a termine degli Artt. 1228 e 2049 C.C.. La FIDUCIARIA non risponderà dei fatti, ivi compresi i ritardi e smarrimenti ascrivibili alle Aziende ed Istituti di Credito ad altri intermediari autorizzati per il tramite dei quali dovesse effettuare i trasferimenti di VALORI, ovvero delle Poste e/o altri vettori autorizzati.
12. La FIDUCIARIA viene sollevata da qualunque onere di natura fiscale che derivi direttamente od indirettamente dall'esecuzione del presente incarico. Il FIDUCIANTE dichiara per se, i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, di manlevare la FIDUCIARIA da pregiudizi, danni, spese legali e comunque ogni tipo di onere che la stessa dovesse subire in relazione all'esecuzione dell'incarico.
13. Ove la FIDUCIARIA non invii di volta in volta la documentazione afferente ai singoli atti posti in essere per conto del FIDUCIANTE, la stessa provvederà a rendere conto al FIDUCIANTE medesimo dell'attività svolta con cadenza almeno annuale.
14. La FIDUCIARIA si riserva di opporre al FIDUCIANTE e ai terzi eventuali vincoli di legge, statutari o contrattuali comunque limitanti la libera trasferibilità dei VALORI oggetto dell'incarico siano essi preesistenti, contestuali o sopravvenuti rispetto al momento del conferimento dello stesso.
15. Ogni dichiarazione, comunicazione o notifica sarà validamente eseguita dalla FIDUCIARIA all'indirizzo indicato dal FIDUCIANTE all'atto del conferimento dell'incarico o fatto conoscere successivamente per iscritto. In caso di più FIDUCIANTI, ove non sia indicato un indirizzo comune o impartite istruzioni particolari, la comunicazione eseguita ad uno solo di essi sarà operante con pieno effetto anche nei confronti degli altri. Ogni dichiarazione, comunicazione o notifica alla FIDUCIARIA dovrà essere inviata per iscritto nel luogo dove risulti, dal Registro delle Imprese, essere la sede legale della Società, attualmente in Milano – Piazza del Duomo n.16.
16. Tutti i termini, previsti in giorni, nel presente contratto si computano tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato.

FIDUCIARIA SAN BABILA S.P.A.
Società Fiduciaria e di Revisione

Spett.le

FIDUCIARIA SAN BABILA S.P.A.
SOCIETÀ FIDUCIARIA E DI REVISIONE

Sede: Milano - Piazza del Duomo, 16

_____ *lì* _____

I.. sottoscritt….:
……nato a …… il …… e residente in …… via ……., codice fiscale ……, (d'ora in avanti indicat.. come FIDUCIANTE) con la presente conferisc.. alla Vostra Società (d'ora in avanti indicata come FIDUCIARIA) l'incarico di assumere a proprio nome e per mio/nostro conto ed a mie/nostre esclusive spese, avuto riguardo all'attività da Essa esplicata a norma della L. 23 Novembre 1939 n. 1966, e successive integrazioni, l'amministrazione fiduciaria delle attività mobiliari (d'ora in avanti indicate come VALORI) qui di seguito elencate, secondo le specifiche istruzioni che vi saranno impartite, fino all'eventuale scadenza o revoca e nel rispetto delle clausole generali a tergo riportate. (*)
VALORI OGGETTO DELL'INCARICO:
……

COMMISSIONE FIDUCIARIA:
SARÀ APPLICATA IN BASE AI TARIFFARI PROPORZIONALMENTE ALLA MASSA FIDUCIATA (IMPORTO MINIMO EURO 1.200,00 + IVA)
BANCA DEPOSITARIA:

I suddetti VALORI, che se nominativi potranno essere intestati fiduciariamente alla Vostra Società, e dalla stessa amministrati per effetto della presente lettera di incarico, sono di esclusiva proprietà del FIDUCIANTE salvo diversa misura e diritti precisati con dichiarazione a parte in sede di descrizione dei VALORI stessi. Alla loro individuazione - anche ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1378 C.C. rispetto ai beni di chiunque altro - si provvede mediante distinta, ovvero mediante altre idonee modalità di individuazione in relazione alle clausole generali. Oltre al rimborso di ogni genere e spesa (postali, telefoniche, bolli e tasse, trasferte, commissioni bancarie, onorari per la consulenza e l'assistenza di professionisti ed altri esperti come previsto nelle condizioni generali), il FIDUCIANTE riconoscerà i corrispettivi dettagliatamente specificati, unitamente ai relativi criteri di applicazione, nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente incarico.
Il parametro per la valorizzazione delle attività mobiliari adottato per la commisurazione dei corrispettivi sarà il valore nominale ovvero, se maggiore, il prezzo rilevato in occasione delle operazioni effettuate tramite la FIDUCIARIA od altro valore eventualmente indicato dal FIDUCIANTE ai soli fini del presente rapporto.
Le clausole e le condizioni generali del presente incarico si applicano alle attività mobiliari amministrate inizialmente ed a quelle derivanti dalle operazioni di investimento o disinvestimento poste in essere sulla base di specifici incarichi successivi, nonchè ai diritti, ai proventi ed ai frutti comunque maturati o riferibili alle attività mobiliari oggetto dell'incarico. Qualora il FIDUCIANTE non abbia provveduto al pagamento dei corrispettivi, e delle spese e dei rimborsi addebitati entro 60 giorni dalla relativa richiesta, gli importi dovuti potranno essere maggiorati di interessi di mora, nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di ….. punti a decorrere dalla data indicata nella richiesta. Detti interessi saranno dovuti senza bisogno di formale costituzione in mora del FIDUCIANTE.
Nell'ipotesi in cui la FIDUCIARIA dovesse essere contemporaneamente creditrice e debitrice, a qualsiasi titolo e anche per rapporti diversi, si procederà in ogni caso alla compensazione tra le rispettive posizioni di debito e credito.

Firmato (1) _____ !

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. il FIDUCIANTE dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni tutte di cui alle clausole generali a tergo riportate e dichiara di approvarle integralmente.
In particolare il FIDUCIANTE approva specificatamente le clausole che prevedono:
- l'approvazione dell'operato della FIDUCIARIA in assenza di istruzioni tempestive (clausola 2, lett. d);
- l'esonero della FIDUCIARIA da responsabilità per il voto "divergente" (clausola 2, lett. d) e per l'eventuale mancato esperimento di azioni giudiziarie (clausola 4);
- la facoltà di revoca e la facoltà di impartire istruzioni circa il trasferimento VALORI, attribuita a ciascun FIDUCIANTE tra più FIDUCIANTI (clausola 7);
- la facoltà di rinuncia all'incarico da parte della FIDUCIARIA (clausola 9);
- l'esonero da responsabilità per la FIDUCIARIA nella ipotesi di cui alla clausola 11;
- la manleva a favore della FIDUCIARIA di cui alla clausola 12;
- l'elezione di domicilio (clausola 15);
- criteri per il computo dei termini (clausola 16).

Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 il FIDUCIANTE prende atto che i dati personali riportati nel presente contratto e che saranno in futuro forniti alla FIDUCIARIA ad integrazione e/o modifica degli stessi, nonchè ogni altro dato raccolto dalla FIDUCIARIA riconducibile al rapporto di cui al presente incarico, saranno soggetti a trattamento da parte della FIDUCIARIA per finalità contrattuali - e quindi anche in relazione all'esecuzione di incarichi specifici di volta in volta impartiti per iscritto dal FIDUCIANTE ed in adempimento ad obblighi di legge, di regolamento e di normativa comunitaria. Il FIDUCIANTE prende altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati sarà dalla FIDUCIARIA effettuata in adempimento ad obblighi di legge, di regolamento e di normativa comunitaria.

Firmato (1) _____ !

Vorrete confermare il Vostro accordo su quanto sopra, inviando copia della presente da Voi firmata per accettazione; vorrete altresì confermare la conformità delle clausole generali di contratto a tergo riportate alle clausole contenute nello schema di incarico fiduciario trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico quale organo di vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione.

FIDUCIARIA SAN BABILA S.P.A.
Società Fiduciaria e di Revisione

(1) DATI ANAGRAFICI COMPLETI:

cognome, nome o rag. sociale		residente valutario	cognome, nome o rag. sociale		residente valutario
luogo di nascita	prov.	data di nascita	luogo di nascita	prov.	data di nascita
residenza o sede sociale		Località - prov. – cap	residenza o sede sociale		località - prov. - cap
nazionalità	codice fiscale	Telefono	nazionalità	codice fiscale	telefono
corrispondenza presso			corrispondenza presso		

FIDUCIARIA SAN BABILA S.P.A.
Società Fiduciaria e di Revisione

C L A U S O L E G E N E R A L I

Conformi a quelle contenute nello schema di incarico fiduciario trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico

1. La FIDUCIARIA depositerà i VALORI affidati alla sua amministrazione presso le Banche, indicate nel frontespizio, di gradimento della FIDUCIARIA salvo specifiche istruzioni del FIDUCIANTE, in apposito conto di amministrazione fiduciaria, con espressa facoltà di sub deposito, presso Monte Titoli S.p.A. o altri enti di deposito accentrato. La FIDUCIARIA provvederà, ove necessario e per i tempi strettamente necessari per le esigenze operative, a tenere depositati i VALORI ad essa affidati presso i propri uffici, le casse sociali delle società emittenti e/o presso altri soggetti, in conformità ad espresse disposizioni del FIDUCIANTE in tal senso e fino a revoca delle stesse.

2. La FIDUCIARIA nell'esecuzione dell'incarico compirà per conto del FIDUCIANTE tutti gli atti di amministrazione dei valori affidati. La FIDUCIARIA potrà compiere tutti gli atti necessari e strumentali all'esecuzione dell'incarico e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, provvederà:

a. ad incassare dividendi, utili, interessi, premi, rimborsi di capitali ed ogni altro provento spettante ai VALORI come sopra affidati in amministrazione fiduciaria, salvo diverse istruzioni scritte del FIDUCIANTE. Quest'ultimo dovrà specificare - nel caso di possibilità alternative - il regime fiscale da richiedere; in particolare, in caso di utili societari relativi a partecipazioni non qualificate, in mancanza di istruzioni specifiche gli stessi saranno assoggettati alla applicazione della ritenuta a titolo di imposta di cui all'art. 27 del DPR n. 600/73;

b. ad assumere in amministrazione i VALORI provenienti da operazioni a titolo gratuito esenti da ogni onere;

c. ad assumere in amministrazione i VALORI derivanti da operazioni a pagamento ovvero a titolo gratuito non esenti da oneri a condizione che il FIDUCIANTE abbia dato conformi istruzioni alla FIDUCIARIA in ordine all'esercizio dei diritti non oltre il 10° giorno anteriore alla chiusura delle operazioni ed a condizione che abbia provveduto a fornire alla FIDUCIARIA stessa - contestualmente alle istruzioni - i fondi necessari all'esercizio dei diritti medesimi; qualora per qualsiasi ragione, non pervenissero in tempo utile alla FIDUCIARIA le istruzioni di cui sopra, ovvero non fossero ad essa accreditati i necessari fondi per l'esercizio dei diritti, resta salva la facoltà della FIDUCIARIA di esitare sul mercato al meglio i diritti stessi per conto e nell'interesse del FIDUCIANTE;

d. ad esercitare il diritto di voto relativo ai VALORI affidati in amministrazione fiduciaria, previe istruzioni del FIDUCIANTE o della persona da lui designata, che dovranno pervenire per iscritto non oltre il 5° giorno anteriore alla data fissata per l'Assemblea, purchè alla FIDUCIARIA siano già pervenute istruzioni del FIDUCIANTE per il deposito dei titoli almeno il 10° giorno anteriore. In assenza di tempestive specifiche istruzioni la FIDUCIARIA, nell'interesse del FIDUCIANTE ed allo scopo di consentirgli - nel limite del possibile - l'esercizio dei suoi diritti, è autorizzata, a proprio insindacabile giudizio, a depositare i VALORI per l'Assemblea ed è, comunque, obbligata ad astenersi dal partecipare all'Assemblea stessa. Nel caso siano pervenute nello stesso termine istruzioni divergenti da parte di titolari di altri rapporti fiduciari aventi per oggetto valori della stessa specie la FIDUCIARIA è manlevata da ogni responsabilità in ordine sia all'esercizio divergente dei diritti di voto sia in ordine alla mancata ammissione all'esercizio del voto stesso.

3. Nel corso dello svolgimento dell'incarico il FIDUCIANTE non può autonomamente compiere in nome della FIDUCIARIA atti di ordinaria o straordinaria amministrazione su VALORI alla stessa affidati in amministrazione o provvedere a regolare direttamente operazioni in nome della FIDUCIARIA effettuando o ricevendo pagamenti. Qualora il FIDUCIANTE intenda trasferire a terzi i VALORI affidati in amministrazione fiduciaria, la FIDUCIARIA provvederà, dietro semplice richiesta scritta alla esecuzione delle formalità di trasferimento a favore del terzo, previo rimborso delle spese e commissioni spettanti, fatte comunque salve le facoltà previste ai successivi punti 5, 9 e 14. Eventuali commissioni a favore della FIDUCIARIA per il suo intervento nell'operazione dovranno essere preventivamente convenute per iscritto tra il FIDUCIANTE e la FIDUCIARIA. Nella richiesta di trasferimento il FIDUCIANTE dovrà indicare l'eventuale prezzo e le modalità di cessione. Qualora il trasferimento sia limitato a parte dei suddetti VALORI o comporti il sorgere di un credito, resta inteso, salvo contrarie disposizioni scritte, che il presente incarico manterrà la sua piena efficacia relativamente ai VALORI restanti, intendendosi esclusa, da parte sia del FIDUCIANTE sia della FIDUCIARIA, qualsiasi novazione. E' fatto divieto alla FIDUCIARIA di cedere il contratto a terzi.

4. Eventuali azioni giudiziarie o l'attivazione di procedure arbitrali nei confronti di terzi connesse ai valori in amministrazione fiduciaria dovranno formare oggetto di specifici accordi scritti tra FIDUCIANTE e FIDUCIARIA.

5. La FIDUCIARIA non potrà eseguire le istruzioni ove i mezzi necessari per lo svolgimento dell'incarico non Le siano stati messi tempestivamente a disposizione essendo tassativo l'obbligo del FIDUCIANTE anticipare i mezzi occorrenti alla FIDUCIARIA per lo svolgimento dell'incarico ovvero prestare garanzie ritenute idonee. La FIDUCIARIA comunque si riserva la facoltà di non accettare le istruzioni o di sospenderne la esecuzione, dandone, in tale ipotesi, pronta comunicazione al FIDUCIANTE qualora esse, secondo il suo apprezzamento, appaiano contrarie a norma di legge, regolamentari, pregiudizievoli dalla sua onorabilità e professionalità, non conformi alla sua operatività o comunque, lesive dei suoi diritti soggettivi.

6. Qualora il FIDUCIANTE, nel corso dello svolgimento dell'incarico, abbia compiuto in nome della FIDUCIARIA atti di ordinaria o straordinaria amministrazione sui VALORI affidati in amministrazione stessa o abbia provveduto a regolare direttamente operazioni in nome della FIDUCIARIA effettuando o ricevendo pagamenti, la FIDUCIARIA stessa ha facoltà di recedere per giusta causa dal contratto, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 9, senza obbligo di preavviso, mediante raccomandata A.R. con effetto dal ricevimento della comunicazione da parte del cliente. Indipendentemente dall'esercizio della facoltà di recesso da parte della FIDUCIARIA, per tutti gli atti di cui al comma precedente compiuti dal FIDUCIANTE spetteranno alla FIDUCIARIA gli stessi corrispettivi che la stessa avrebbe ricevuto nel caso gli atti medesimi fossero stati posti in essere dalla FIDUCIARIA stessa su istruzioni del FIDUCIANTE secondo la corretta esecuzione del rapporto.

7. In caso di più FIDUCIANTI, l'incarico si intende conferito, ad ogni effetto e salvo diversa pattuizione, con firma disgiunta di ognuno di essi. Ciascuno dei FIDUCIANTI ha diritto di chiedere l'adempimento per intero delle obbligazioni nascenti dal rapporto fiduciario e l'adempimento conseguito da uno di essi libera la FIDUCIARIA verso tutti i FIDUCIANTI. Pertanto, ogni disposizione per l'amministrazione, sia ordinaria sia straordinaria, di revoca dell'incarico e di trasferimento totale o parziale dei valori, potrà essere impartita con firma singola da ognuno dei FIDUCIANTI. Qualora prima dell'esecuzione pervengano disposizioni divergenti, la FIDUCIARIA limiterà la sua attività alla semplice amministrazione ordinaria dei VALORI, fino a che non Le vengano comunicate istruzioni scritte d'accordo tra tutti i FIDUCIANTI. Gli obblighi nei confronti della FIDUCIARIA sono assunti dai FIDUCIANTI in via solidale.

8. Salvo diverse disposizioni del FIDUCIANTE, la FIDUCIARIA provvederà ad accreditare le somme ricevute dal FIDUCIANTE e non immediatamente utilizzate e le somme provenienti da eventuali vendite di titoli e diritti di opzione e di assegnazione, dall'incasso di eventuali utili ed in genere ogni altra somma derivante dall'amministrazione fiduciaria e non immediatamente ritirata, su conti fiduciari aperti presso Aziende di Credito (conti che non potranno essere in alcun modo utilizzati per la gestione propria della FIDUCIARIA). Qualora nel termine di 5 giorni non avvenga l'impiego o il ritiro delle somme come sopra depositate la FIDUCIARIA provvederà ad accreditare le predette somme su apposito conto fiduciario aperto esclusivamente in relazione al presente incarico. La FIDUCIARIA, provvederà in tal caso a riconoscere al FIDUCIANTE le somme versate sul predetto conto fiduciario ed i relativi interessi, al netto delle ritenute di legge secondo le istruzioni impartite dal FIDUCIANTE stesso. Per tali conti fiduciari la FIDUCIARIA avrà cura di convenire con le Banche depositarie l'esclusione della compensazione di cui all'Art. 1853 C.C. tra i saldi di ciascuno dei conti rubricati come fiduciari ed i saldi di ogni altro conto intrattenuto dalla FIDUCIARIA con la Banca. La Fiduciaria con cadenza almeno annuale, invierà al FIDUCIANTE la situazione della consistenza analitica dei valori in amministrazione, nonchè le variazioni intervenute nel periodo di riferimento in correlazione alle istruzioni eseguite o per altra causa.

9. Sia il FIDUCIANTE, sia la FIDUCIARIA potranno rispettivamente recedere dal presente incarico con un preavviso di 15 giorni da comunicare per iscritto mediante raccomandata A.R. con effetto dal ricevimento della comunicazione medesima. La FIDUCIARIA provvederà in tal caso a restituire i VALORI al FIDUCIANTE dando luogo, a spese di quest'ultimo, alle necessarie formalità di legge, non appena esaurite le eventuali operazioni in corso. Ove il FIDUCIANTE non abbia a ritirare immediatamente i valori la FIDUCIARIA ne resterà semplice depositaria, senza alcun obbligo di amministrazione fino al loro ritiro. La FIDUCIARIA potrà comunque ritenere i VALORI fino ad integrale soddisfazione di tutte le ragioni,. comunque derivanti dal presente incarico come semplice depositaria senza alcun obbligo di amministrazione fino all'integrale soddisfacimento. Il FIDUCIANTE potrà altresì revocare o modificare in ogni momento con comunicazione da inviare per iscritto alla FIDUCIARIA i singoli poteri alla stessa conferiti per l'esecuzione dell'incarico.

10. Nel caso di recesso di una delle parti o nel caso di risoluzione o, comunque, di cessazione degli effetti del presente incarico, il FIDUCIANTE è obbligato a porre in essere tutti gli atti idonei a garantire il ritrasferimento in capo a se medesimo o ad altro soggetto, che dallo stesso venga indicato, dei VALORI affidati.

11. La responsabilità della FIDUCIARIA è regolamentata dagli Art. 1218, 1710 e 1717 C.C.. La FIDUCIARIA, nell'esecuzione dell'incarico è autorizzata in via generale, a termine dell'Art. 1717, 2° comma C.C. e con gli effetti ivi previsti, a sostituire a se altri per il compimento di atti ai quali non sia direttamente abilitata. Fuori da quest'ultima ipotesi e da quella in cui la sostituzione per il compimento di uno specifico atto e degli atti connessi sia stato espressamente autorizzato dal FIDUCIANTE, la FIDUCIARIA risponde all'operato del suo sostituto, a termine degli Artt. 1228 e 2049 C.C.. La FIDUCIARIA non risponderà dei fatti, ivi compresi i ritardi e smarrimenti ascrivibili alle Aziende ed Istituti di Credito ad altri intermediari autorizzati per il tramite dei quali dovesse effettuare i trasferimenti di VALORI, ovvero delle Poste e/o altri vettori autorizzati.

12. La FIDUCIARIA viene sollevata da qualunque onere di natura fiscale che derivi direttamente od indirettamente dall'esecuzione del presente incarico. Il FIDUCIANTE dichiara per se, i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, di manlevare la FIDUCIARIA da pregiudizi, danni, spese legali e comunque ogni tipo di onere che la stessa dovesse subire in relazione all'esecuzione dell'incarico.

13. Ove la FIDUCIARIA non invii di volta in volta la documentazione afferente ai singoli atti posti in essere per conto del FIDUCIANTE, la stessa provvederà a rendere conto al FIDUCIANTE medesimo dell'attività svolta con cadenza almeno annuale.

14. La FIDUCIARIA si riserva di opporre al FIDUCIANTE e ai terzi eventuali vincoli di legge, statutari o contrattuali comunque limitanti la libera trasferibilità dei VALORI oggetto dell'incarico siano essi preesistenti, contestuali o sopravvenuti rispetto al momento del conferimento dello stesso.

15. Ogni dichiarazione, comunicazione o notifica sarà validamente eseguita dalla FIDUCIARIA all'indirizzo indicato dal FIDUCIANTE all'atto del conferimento dell'incarico o fatto conoscere successivamente per iscritto. In caso di più FIDUCIANTI, ove non sia indicato un indirizzo comune o impartite istruzioni particolari, la comunicazione eseguita ad uno solo di essi sarà operante con pieno effetto anche nei confronti degli altri. Ogni dichiarazione, comunicazione o notifica alla FIDUCIARIA dovrà essere inviata per iscritto nel luogo dove risulti, dal Registro delle Imprese, essere la sede legale della Società, attualmente in Milano – Piazza del Duomo n.16.

16. Tutti i termini, previsti in giorni, nel presente contratto si computano tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato.

FIDUCIARIA SAN BABILA S.P.A.
Società Fiduciaria e di Revisione